



RC Professionale Asseveratore ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020

MODULO DI APPROVAZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

Produttore: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Unità responsabile: Dipartimento Financial Line

SEZIONE I – PROCESSO DI APPROVAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FASE 1 – DEFINIZIONE DEL TARGET MARKET DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

<p>Analisi condotta:</p> <p>1. Clienti a cui è rivolto il prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia; • Età; • Profilo occupazionale; • Situazione familiare. 	<p>Il prodotto si rivolge ai tecnici abilitati a rilasciare le dichiarazioni asseverate finalizzate all'ottenimento degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 119 del Decreto - Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Ai fini della definizione del Target Market non rilevano l'età, il profilo occupazionale, la situazione familiare, pertanto su tali aspetti non sono state condotte specifiche analisi.</p>
<p>2. Rischi cui sono esposti i clienti a cui è rivolto il prodotto:</p>	<p>Il principale rischio a cui è esposto il cliente è quello di ricevere una richiesta di risarcimento dei danni causati per errori professionali da lui commessi nell'espletamento dell'attività di asseverazione. Il prodotto mira dunque a tenere indenne il cliente da questo rischio.</p>
<p>3. Esigenze ed obiettivi cui sono esposti i clienti a cui è rivolto il prodotto:</p>	<p>L'obiettivo del cliente è quello di tutelare il proprio patrimonio in caso di danni cagionati a terzi durante l'esercizio della propria attività professionale. L'esigenza è dunque quella di coprire le responsabilità originate da questa specifica attività.</p>
<p>4. Caratteristiche del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È una copertura obbligatoria? • Garanzie • Esclusioni 	<p>Il prodotto è stato realizzato tenendo conto dei contenuti minimi previsti dall'articolo 119 comma 14 del Decreto Rilancio che impone al tecnico asseveratore l'obbligo di dotarsi di idonea polizza di assicurazione della responsabilità civile.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Limitazioni 	<p>Il prodotto contiene le seguenti garanzie principali a cui si aggiungono delle ulteriori estensioni di garanzia che ampliano l'ambito di applicazione delle garanzie stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Responsabilità civile professionale; (ii) Proprietà intellettuale; (iii) Diffamazione; (iv) Azioni dolose/fraudolente; (v) Costi di difesa; <p>Alle garanzie sopra riportate si applicano specifiche limitazioni ed esclusioni riportate nelle condizioni generali di assicurazione e negli altri documenti precontrattuali di polizza a cui si rimanda.</p>
<p>5. Livello di conoscenza richiesto al cliente in relazione alla complessità e alla natura del prodotto:</p> <p>Conclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • target market positivo • target market negativo 	<p>Trattandosi di un prodotto che include una copertura assicurativa obbligatoria si ritiene che il cliente abbia le capacità e le conoscenze sufficienti per valutare il prodotto e le singole garanzie in esso contenute e per valutare la conformità ai requisiti di Legge.</p> <p>Target Market positivo: il professionista iscritto ad apposito albo professionale che sia per Legge autorizzato a rilasciare una delle dichiarazioni asseverate ai fini dell'ottenimento degli incentivi di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio (ossia le asseverazioni concernenti: (i) gli interventi di efficientamento energetico, (ii) gli interventi antisismici e (iii) l'Attestazione di Prestazione Energetica).</p> <p>È ricompreso quindi nel Target Market Positivo anche il professionista che sia abilitato a rilasciare l'Attestazione di Prestazione Energetica (c.d. APE) per aver conseguito un titolo di studio che lo abiliti ad operare nel campo della progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi o per aver frequentato degli specifici corsi di formazione. A titolo</p>

	<p>meramente esemplificativo si rimanda all'Allegato 4 che distingue tra coloro che possono rilasciare l'APE senza la necessità di frequentare corsi di formazione e coloro che invece sono tenuti a frequentarli.</p> <p>Target Market negativo: qualunque professionista che non sia per Legge autorizzato a rilasciare dichiarazioni asseverate ai fini dell'ottenimento degli incentivi di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio (ossia le asseverazioni concernenti: (i) gli interventi di efficientamento energetico, (ii) gli interventi antisismici e (iii) l'Attestazione di Prestazione Energetica).</p>
FASE 2 – TEST SUL PRODOTTO	
<p>La presente polizza è stata sottoposta ad un test qualitativo e quantitativo al fine di determinare se la medesima fosse costruita in modo da rispondere agli interessi ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.</p> <p>In particolare il test sul prodotto conteneva le seguenti domande:</p> <p>D (1): il prodotto tiene conto delle caratteristiche del Target Market?</p> <p>R (1): il prodotto è stato appositamente realizzato per il Target Market positivo, tenendo quindi conto dei principali rischi assicurativi che lo stesso deve sopportare, mediante rinvio alle attività rilevanti previste dalla Legge.</p> <p>D (2): Il prodotto tiene conto delle esigenze e degli obiettivi del mercato di riferimento?</p> <p>R (2): Sì, il prodotto è stato modellato proprio per rispondere alle esigenze ed agli obiettivi di coloro che rilasciano dichiarazioni asseverate.</p> <p>D (3): Sono state correttamente rappresentate le esclusioni/limitazioni ed è stato verificato se le stesse modifichino l'ampiezza del Target Market positivo e negativo individuato?</p> <p>R (3): Sì ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) sia data adeguata e trasparente evidenza delle limitazioni ed esclusioni; e (ii) le esclusioni e le limitazioni non hanno impatti sul Target Market. <p>(iii) con riferimento alla clausola claims made:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) viene richiesta un'adeguata rappresentazione del suo funzionamento alla rete distributiva; (b) gli effetti della stessa sono mitigati da: <ul style="list-style-type: none"> (1) l'esistenza di un periodo di retroattività; (2) l'applicazione di (i) un periodo di osservazione di 10 anni dopo la data di recesso o di scadenza nel caso in cui la Società o l'Assicurato recedano dal contratto o decidano di non rinnovarlo; (3) la possibilità di denunciare mere circostanze che possano dare origine a richieste di risarcimento, durante il periodo di validità della polizza o il periodo di osservazione (sì che le eventuali successive richieste di risarcimento originate dalle medesime circostanze, si riterranno comunicate alla data della prima comunicazione). <p>D (4): Sono state valutate eventuali sovrapposizioni di prodotto/garanzia con altri prodotti dedicati allo stesso Target Market e venduti tramite gli stessi canali?</p>	

R (4): Sì. La politica distributiva della compagnia prevede la fornitura delle informazioni rilevanti alla rete, così che la stessa possa valutare le richieste ed esigenze del cliente, in relazione ai prodotti già acquistati dallo stesso. In particolare, quanto alla polizza r.c. professionale eventualmente già posseduta emessa da AIG, si prevede in questa polizza che i sinistri coperti dalla presente polizza non siano coperti dalla polizza di R.c. professionale di AIG, il cui massimale pertanto non viene eroso dai sinistri coperti ai sensi della presente polizza e rimane disponibile per altri generi di sinistri. Qualora l'assicurato abbia una polizza di r.c. professionale di altro assicuratore che non includa una garanzia avente i contenuti previsti dal Decreto Rilancio, si ritiene che la presente polizza sia comunque conforme alle richieste ed esigenze del cliente perché la normativa rilevante impone al professionista di dotarsi di una polizza ad hoc per questi rischi, quindi una polizza r.c. professionale "generica" per ogni rischio di r.c. professionale potrebbe non essere considerata sufficiente a soddisfare i requisiti di legge.

D (5): Sono state verificate le eventuali sovrapposizioni di coperture tra le diverse sezioni/opzioni di polizza?

R (5): Sì e non si ravvisano sovrapposizioni in quanto ciascuna garanzia è pensata per tutelare l'assicurato da rischi specifici.

D (6): Sono stati analizzati i reclami ricevuti su prodotti analoghi o simili e costruendo il prodotto tenendo conto degli stessi?

R (6): Sì e non sono emersi dati significativi.

D (7): È stata verificata la sostenibilità della tariffa rispetto al valore indennizzabile al cliente in caso di sinistro?

R (7): Sì, È stata effettuata un'analisi attuariale e assuntiva in proposito.

(D) (8) È stato considerato l'impatto derivante per gli assicurati da un'eventuale modifica delle loro caratteristiche nel corso della vita del prodotto?

(R) (8) Sì. Poiché il bonus riconosciuto dalla legge ha validità per un tempo limitato, non prevediamo che ci possano essere rilevanti cambiamenti. In caso contrario valuteremo se le modifiche siano comunque soddisfatte dall'attuale formulazione oppure se sia necessario una modifica del prodotto.

(D) (9) I costi e gli oneri garantiti sul prodotto sono compatibili con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del Target Market e tali da consentire un adeguato valore per il cliente? (analisi da condurre tenendo conto del livello di *loss ratio* passato o atteso, nonché dei costi di acquisizione e dei servizi forniti dall'assicuratore o dal distributore.

(R) (9) Sì, riteniamo che il livello atteso di *loss ratio* e i costi di acquisizioni siano tali da complessivamente indicare che il prodotto apporti un adeguato valore per il cliente.

All'esito dei test di cui sopra, il presente prodotto è stato ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze, gli interessi e gli obiettivi della clientela rientrante nel TM Positivo, in quanto offre soluzioni specificamente volte a regolare tali eventi.

In caso di eventi eccezionali, in grado di rendere la presente polizza non più capace di soddisfare gli obiettivi del mercato di riferimento, l'assicuratore si impegna a riconsiderare e, se necessario rivedere, la struttura della medesima, così da renderla nuovamente in linea con le esigenze del mercato di riferimento.

Il presente documento verrà inviato a tutti i distributori della presenta polizza – in ossequio a quanto previsto dalla normativa in materia di POG – al fine di rendere i medesimi in grado di comprendere a pieno le caratteristiche del prodotto assicurativo, nonché di distribuirlo, esclusivamente, presso il mercato di riferimento identificato dall'assicuratore. Ovviamente, nel caso in cui il presente documento subisca modifiche, a seguito dell'attività di revisione sopra menzionata, ai distributori verrà fornita la versione rivista del medesimo.

Per quanto concerne eventuali conflitti di interesse, l'assicuratore si impegna a non stipulare accordi relativi alla remunerazione dei distributori che possano confliggere con l'obbligo, esistente in capo ai distributori stessi, di agire nel miglior interesse del cliente. In particolare, gli accordi relativi alla remunerazione non dovranno prevedere alcun incentivo per i distributori a consigliare ad un cliente un determinato prodotto, laddove sia disponibile un prodotto più adatto alle esigenze del cliente stesso.

Prima di essere commercializzato il prodotto assicurativo è stato inoltre sottoposto al vaglio delle misure e dei presidi organizzativi predisposti dalla Compagnia al fine di evitare o gestire eventuali conflitti di interessi. Dall'esame condotto non è emerso alcun conflitto di interessi rilevante con il Target Market Positivo.

FASE 3 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL PRODOTTO

Il presente prodotto è soggetto ad un costante monitoraggio.

Il monitoraggio è condotto anche sulla base del flusso informativo di ritorno da parte dei distributori, che include, tra l'altro, informazioni sui reclami ricevuti, i recessi, l'eventuale variazione del mercato di riferimento o un cambiamento alla strategia distributiva, nonché le modifiche normative e gli sviluppi tecnologici.

Tale monitoraggio permette di individuare i casi in cui dovesse rendersi necessaria una revisione del prodotto (ad esempio quando il prodotto non soddisfa più le esigenze generali del mercato di riferimento) ed evitando in tal modo effetti dannosi alla clientela.

FASE 4 – INDIVIDUAZIONE DELLA STRATEGIA DI DISTRIBUZIONE

La strategia di distribuzione per il presente prodotto è la seguente: non sarà prestata attività di consulenza e si utilizzeranno i seguenti canali distributivi: broker e agenti.

Nel contesto delle strategie sono stati adottati i seguenti presidi per evitare che il prodotto sia collocato presso un TM Negativo:

- misure informative: i distributori sono stati resi edotti delle caratteristiche del prodotto tramite la presente scheda prodotto, nonché tramite l'invio del Set informativo
- monitoraggio: costante monitoraggio del prodotto anche tramite un flusso informativo di ritorno dai distributori al produttore avente ad oggetto, tra le altre informazioni, eventuali reclami, recessi, feedback della clientela.
- imposizione al distributore dell'obbligo di effettuare questionari di valutazione delle richieste ed esigenze del cliente in coerenza con le istruzioni trasmesse in applicazione della disciplina POG.

SEZIONE II – DISTRIBUZIONE

La presente sezione ha la funzione di fornire al distributore le istruzioni sul prodotto ai sensi dell'articolo 58 comma 3 del Regolamento IVASS n.40/2018; i distributori sono invitati a tenerne conto in sede di predisposizione dei questionari di valutazione delle richieste ed esigenze del cliente.

<p>1. Misure e procedure poste in essere per verificare il rispetto di target market positivi e negativi: (verifica condizioni di assicurabilità, questionari di adeguatezza o assuntivi bloccanti, ecc)</p>	<p>Relativamente a questo prodotto il distributore somministra ai potenziali contraenti un questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del cliente al fine di proporre un prodotto assicurativo coerente con le sue esigenze assicurative tenendo in considerazione gli aspetti indicati in questa scheda.</p>
---	--

<p>2. Individuazione dei canali di vendita e valutazione di adeguatezza rispetto al target market ed alla complessità del prodotto</p>	<p>Considerando la tipologia di Target market individuato è stata ritenuta adeguata la distribuzione mediante intermediari assicurativi, affinché il cliente possa meglio comprendere la portata di ciascuna garanzia e le proprie esigenze assicurative.</p>
<p>3. Quali sono i canali di vendita selezionati?</p>	<p>il canale agenziale e dei broker è stato ritenuto idoneo per la distribuzione del prodotto.</p>
<p>i. Istruzioni fornite alla rete distributiva</p> <p>ii. Informazioni chiave</p> <p>iii. Mercato di riferimento positivo: il professionista iscritto ad apposito albo professionale che sia per Legge autorizzato a rilasciare una delle dichiarazioni asseverate ai fini dell'ottenimento degli incentivi di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio (ossia le asseverazioni concernenti: (i) gli interventi di efficientamento energetico, (ii) gli interventi antisismici e (iii) l'Attestazione di Prestazione Energetica).</p> <p>È ricompreso quindi nel Target Market Positivo anche il professionista che sia abilitato a rilasciare l'Attestazione di Prestazione Energetica (c.d. APE) per aver conseguito un titolo di studio che lo abiliti ad operare nel campo della progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi o per aver frequentato degli specifici corsi di formazione. A titolo meramente esemplificativo si rimanda all'Allegato 4 che distingue tra coloro che possono rilasciare l'APE senza la necessità di frequentare corsi di formazione e coloro che invece sono tenuti a frequentarli.</p> <p>iv. Mercato di riferimento negativo: qualunque professionista che non sia per Legge autorizzato a rilasciare dichiarazioni asseverate ai fini dell'ottenimento degli incentivi di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio (ossia le asseverazioni concernenti: (i) gli interventi di efficientamento energetico, (ii) gli interventi antisismici e (iii) l'Attestazione di Prestazione Energetica).</p> <p>v. Caratteristiche principali del prodotto:</p>	
<p>GARANZIE</p>	<p>RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DIFFAMAZIONE, AZIONI DOLOSE/FRAUDOLENTE DEL DIPENDENTE, COSTI DI DIFESA</p>
<p>Limitazioni principali</p>	<p>L'assicuratore risponderà unicamente delle richieste di risarcimento che superano l'ammontare della franchigia che deve intendersi assoluta. La franchigia è a carico dell'assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di franchigia sarà applicato alle perdite pecuniarie derivanti da tutte le richieste di risarcimento relative al medesimo atto. L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'Assicuratore gli importi da questi anticipati.</p>

<p>Recesso in caso di sinistro</p>	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo l'Assicuratore e il Contraente potranno recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2.6 "Periodo di Osservazione".</p>
<p>Esclusioni principali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di Perdite Pecuniarie: Non rientrano nella definizione di "perdite pecuniarie" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte all'assicurato; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una richiesta di risarcimento. • L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento: <ol style="list-style-type: none"> a) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Richiesta di Risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue: <ol style="list-style-type: none"> (i) disponibilità di fondi; (ii) proprietà immobiliari o personali; (iii) beni e/o merci; oppure (iv) qualsiasi forma di investimento <p>che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.</p> b) traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. c) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi: <ol style="list-style-type: none"> (i) responsabilità contrattuale, impegno, garanzia o altro obbligo volontariamente assunti, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od obbligo; oppure (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali, tranne nel caso in cui l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da un Errore professionale di un Assicurato. d) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento.

4. È richiesta la consulenza (raccomandazioni personalizzate)?	No, non è richiesta consulenza.
5. È ammessa la vendita a distanza previa comunicazione all'assicuratore?	Per le caratteristiche del prodotto la modalità di vendita a distanza sembra adeguata: il distributore deve però preventivamente darne notizia al produttore per concordarne le modalità.
6. I distributori selezionati hanno conoscenza, esperienza e competenza per comprendere le caratteristiche del prodotto e del target market	Sì, le agenzie ed i broker incaricati della distribuzione del prodotto sono stati scelti proprio per la loro esperienza nella distribuzione di questa tipologia di prodotti.

Tecnici abilitati **SENZA CORSO DI FORMAZIONE**

TITOLI DI STUDIO INDICATI DALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL D.P.R. 75/2013

A - LAUREE

I titoli richiesti sono:

a) LAUREA:

- I. LAUREA MAGISTRALE: laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: **LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-73**, di cui al **Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007**, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
- II. CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE: laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: **4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S**, di cui al **Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000**, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- III. DIPLOMA DI LAUREA: corrispondente diploma di laurea ai sensi del **Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

LAUREA MAGISTRALE

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007	
CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE	TITOLO
LM-4	ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA
LM-20	INGEGNERIA AEROSPAZIALE ED AERONAUTICA
LM-21	INGEGNERIA BIOMEDICA
LM-22	INGEGNERIA CHIMICA
LM-23	INGEGNERIA CIVILE
LM-24	INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-25	INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
LM-26	INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-27	INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-28	INGEGNERIA ELETTRICA
LM-29	INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-30	INGEGNERIA ENERGETICA NUCLEARE
LM-31	INGEGNERIA GESTIONALE
LM-32	INGEGNERIA INFORMATICA
LM-33	INGEGNERIA MECCANICA
LM-34	INGEGNERIA NAVALE
LM-35	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO
LM-48	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE
LM-53	SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
LM-69	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LM-71	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE
LM-73	SCIENZE E FORESTALI

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000	
CLASSI DI LAUREA SPECIALISTICHE	TITOLO
4/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CIVILE
25/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE ED AERONAUTICA
26/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA BIOMEDICA
27/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CHIMICA
28/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CIVILE
29/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
30/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
31/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ELETTRICA
32/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CIVILE
33/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
34/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA GESTIONALE
35/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ELETTRONICA
36/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA MECCANICA
37/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA NAVALE
38/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO
54/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA
61/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZA ED INGEGNERIA DEI MATERIALI
74/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI
77/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
81/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE

DIPLOMI DI LAUREA

Corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004

DIPLOMA DI LAUREA	TITOLO
CLS-4/S	ARCHITETTURA INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA

*Tecnici abilitati **SENZA CORSO DI FORMAZIONE***

CLS-25/S	INGEGNERIA AEROSPAZIALE
CLS-26/S	INGEGNERIA BIOMEDICA
CLS-27/S	INGEGNERIA CHIMICA
CLS-28/S	INGEGNERIA CIVILE INGEGNERIA EDILE
CLS-31/S	INGEGNERIA ELETTRICA
CLS-32/S	INGEGNERIA ELETTRONICA
CLS-33/S	INGEGNERIA NUCLEARE
CLS-34/S	INGEGNERIA GESTIONALE
CLS-35/S	INGEGNERIA INFORMATICA
CLS-36/S	INGEGNERIA INDUSTRIALE INGEGNERIA MECCANICA
CLS-37/S	INGEGNERIA NAVALE
CLS-38/S	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO
CLS-54/S	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE POLITICA DEL TERRITORIO
CLS- 61/S	INGEGNERIA DEI MATERIALI SCIENZA DEI MATERIALI
CLS-74/S	SCIENZE FORESTALI SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI
CLS-77/S	SCIENZE AGRARIE SCIENZE AGRARIE TROPICALI E SUBTROPICALI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
CLS-81/S	CHIMICA INDUSTRIALE

ALTRE LAUREE

b) **LAUREA** conseguita nelle seguenti classi:

- I. **L7, L9, L17, L23, L25**, di cui al **Decreto ministeriale 16 marzo 2007**, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007;
- II. **4, 8, 10, 20**, di cui al **Decreto ministeriale 4 agosto 2000**, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

Decreto ministeriale 16 marzo 2007	
CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE	TITOLO
L7	INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE
L9	INGEGNERIA INDUSTRIALE
L17	SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
L23	SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA
L25	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI

Decreto ministeriale 4 agosto 2000	
CLASSI DI LAUREA TRIENNALI	TITOLO
4	CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA EDILE
8	CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE
10	CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE
20	CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, AGROALIMENTARI E FORESTALI

B - DIPLOMI TECNICI

b-bis) **diploma di tecnico superiore** previsto dalle linee guida di cui al D.P.C.M. 25/01/2008 (G.U. 11/04/2008, n. 86), conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 - Efficienza energetica, al D.M. 07/09/2011 (modifica introdotta dal comma 49 dell'articolo unico della L. 107/2015 sulla riforma del sistema scolastico);

- c) **diploma di istruzione tecnica**, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni:
- I. **indirizzo C1 "meccanica, mecatronica ed energia" articolazione "energia"**; **indirizzo C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica"**, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88	
NUMERAZIONE	INDIRIZZO SPECIALIZZATO
INDIRIZZO C1	MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ARTICOLAZIONE: ENERGIA
INDIRIZZO C3	ELETTRONICA ED ELETTRTECNICA

ARTICOLAZIONE: ELETTRTECNICA

- II. **diploma di perito industriale** in uno dei seguenti indirizzi specializzati: **edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica , metalmeccanica**, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222	
NUMERAZIONE	INDIRIZZO SPECIALIZZATO
VI	AERONAUTICA
IX	EDILIZIA
XI	ELETTRTECNICA
XII	ENERGIA NUCLEARE
XVII	METALMECCANICA
XIX	NAVALMECCANICA
XXV	MECCANICA
XXVII	METALLURGIA
XXIX	TERMOTECNICA

- d) **diploma di istruzione tecnica**, settore tecnologico indirizzo C9 **“costruzioni, ambiente e territorio”**, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero **diploma di geometra**;

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88	
NUMERAZIONE	INDIRIZZO SPECIALIZZATO
INDIRIZZO C9	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

- e) **diploma di istruzione tecnica**, settore tecnologico indirizzo C8 **“agraria, agroalimentare e agroindustria”** articolazione **“gestione dell’ambiente e del territorio”**, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero **diploma di perito agrario o agrotecnico**.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88	
NUMERAZIONE	INDIRIZZO SPECIALIZZATO
INDIRIZZO C8	AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ARTICOLAZIONE: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

TITOLI DI STUDIO INDICATI DALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.P.R. 75/2013

Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei **titoli** di cui alle lettere da *a)* a *d)* successive (di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. 75/2013), e di un **attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione della prestazione energetica degli edifici**, di cui al comma 5 dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75.

Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.

I titoli richiesti sono:

- a)* **titoli di cui al comma 3 dell'art. 2** (sopra elencati nel dettaglio in riferimento al tecnico abilitato con requisiti di tipo A), **ove non corredata della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;**

A - LAUREE

b) **LAUREA:**

- I. **LAUREA MAGISTRALE:** laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: **LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79**, di cui al **Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007**, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
- II. **CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE:** laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: **20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S**, di cui al **Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000**, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- III. **DIPLOMI DI LAUREA:** corrispondente diploma di laurea ai sensi del **Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 5 maggio 2004**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

LAUREA MAGISTRALE

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007	
CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE	TITOLO
LM-17	FISICA
LM-40	MATEMATICA
LM-44	MODELLISTICA MATEMATICO FISICA PER L'INGEGNERIA
LM-54	SCIENZE CHIMICHE
LM-60	SCIENZA DELLA NATURA
LM-74	SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
LM-75	SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-79	SCIENZE GEOFISICHE

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000	
CLASSI DI LAUREA SPECIALISTICHE	TITOLO
20/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN FISICA
45/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN MATEMATICA
50/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN MODELLISTICA MATEMATICO FISICA PER L'INGEGNERIA
62/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE CHIMICHE
68/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE DELLA NATURA
82/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
85/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE GEOFISICHE
86/S	CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE GEOLOGICHE

DIPLOMI DI LAUREA

Corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004	
DIPLOMA DI LAUREA	TITOLO
CLS-20/S	FISICA
CLS-45/S	MATEMATICA
CLS-50/S	MODELLISTICA MATEMATICO FISICA PER L'INGEGNERIA
CLS-54/S	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE POLITICA DEL TERRITORIO
CLS-62/S	CHIMICA
CLS-68/S	SCIENZE NATURALI
CLS-82/S	SCIENZE AMBIENTALI
CLS-86/S	SCIENZE GEOLOGICHE

ALTRE LAUREE

c) laurea conseguita nelle seguenti classi:

- I. **L8, L21, L27, L30, L32, L34, L35**, di cui al **Decreto ministeriale 16 marzo 2007**, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007;
- II. **7, 9, 16, 21, 25, 27, 32**, di cui al **Decreto ministeriale 4 agosto 2000**, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

Decreto ministeriale 16 marzo 2007	
CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE	TITOLO
L8	INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
L21	SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE
L27	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
L30	SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
L32	SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA
L34	SCIENZE GEOLOGICHE
L35	SCIENZE MATEMATICHE

Decreto ministeriale 4 agosto 2000	
CLASSI DI LAUREA TRIENNALE	TITOLO
7	CLASSE DELLE LAUREE IN URBANISTICA E SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE
9	CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
16	CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELLA TERRA
21	CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
25	CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
27	CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA
32	CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE MATEMATICHE

B - DIPLOMI TECNICI

- d) **diploma** di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e) (sopra elencati nel dettaglio in riferimento al tecnico abilitato con requisiti di tipo A), ovvero **diploma di perito industriale** di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c) (sopra elencati nel dettaglio in riferimento al tecnico abilitato con requisiti di tipo A).

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88	
NUMERAZIONE	INDIRIZZO SPECIALIZZATO
INDIRIZZO C2	TRASPORTI E LOGISTICA ARTICOLAZIONI: COSTRUZIONE DEL MEZZO, CONDUZIONE DEL MEZZO E LOGISTICA
INDIRIZZO C4	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
INDIRIZZO C5	GRAFICA E COMUNICAZIONE
INDIRIZZO C6	CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

	ARTICOLAZIONI CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI E BIOTECNOLOGIE SANITARIE
INDIRIZZO C7	SISTEMA MODA ARTICOLAZIONI TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA E CALZATURE E MODA
INDIRIZZO C8	AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ARTICOLAZIONI PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI, GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E VITICOLTURA ED ENOLOGIA
INDIRIZZO C8	AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ARTICOLAZIONI PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI, GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222

NUMERAZIONE	INDIRIZZO SPECIALIZZATO
I	ARTI FOTOGRAFICHE
II	ARTI GRAFICHE
III	CHIMICA CONCIARIA
IV	CHIMICA INDUSTRIALE
V	CHIMICANUCLEARE
VII	CRONOMETRIA
VIII	DISEGNO DI TESSUTI
X	ELETTRONICA INDUSTRIALE
XIII	FISICA INDUSTRIALE
XIV	TECNOLOGIE ALIMENTARI
XVI	INDUSTRIE CEREALICOLA
XVIII	INDUSTRIA MINERARIA
XX	INDUSTRIA OTTICA
XXI	INDUSTRIA TESSILE
XXII	INDUSTRIA TINTORIA
XXIII	MAGLIERIA
XXIV	MATERIE PLASTICHE
XXVI	MECCANICA DI PRECISIONE
XXVIII	TELECOMUNICAZIONI
XXX	CONFEZIONE INDUSTRIALE
XXXI	ELETTRONICA E PROGRAMMAZIONE